

DELIBERA N. 90/05/CSP

**Procedimento nei confronti
della società Radio Tele Pordenone S.r.l.
(emittente televisiva locale “Telepordenone”)
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28
(programma televisivo “Occidente” del 16 maggio 2005)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante “norme in materia di procreazione medicalmente assistita” indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTA la nota del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia del 24 maggio 2005, pervenuta il 26 maggio seguente (prot. n. 226/REF/05/NA), con la quale si trasmettono, oltre al supporto magnetico, i seguenti documenti:

- segnalazione dell'Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni del 17 maggio 2005 per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della società Radio Tele Pordenone S.r.l., esercente l'emittente locale televisiva “*Telepordenone*”, per aver trasmesso in data 16 maggio 2005, dalle ore 21.11 alle ore 22.45, durante la campagna per i referendum del 12 e 13 giugno 2005, il programma televisivo “*Occidente*”, una tavola rotonda sul tema della procreazione assistita, nella quale il conduttore ha dato indicazioni di voto, il tutto in contrasto con l'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 28/00;

- richiesta di memorie difensive inviata dal Comitato regionale competente all'emittente televisiva in questione in data 17 maggio 2005 (prot. n. VA/1143/05);
- nota del 18 maggio 2005 (prot. VA/1156/05) nella quale l'emittente precisava che il conduttore della trasmissione non aveva dato un'indicazione di voto, ma si era limitato ad esprimere la sua difficoltà a svolgere un ruolo "super partes", essendo propenso per il sì al referendum, e, conseguentemente, rinunciava al suo ruolo di mediatore, lasciando che tale ruolo fosse svolto da uno degli ospiti della trasmissione;
- delibera del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia del 19 maggio 2005 (prot. n. 59) nella quale, accogliendo le giustificazioni dell'emittente, e ravvisando che il programma è di comunicazione politica e non di informazione, si propone l'archiviazione della segnalazione;

CONSIDERATO che il programma in questione, per struttura ed articolazione, ha la natura di comunicazione politica, e che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata delibera n. 36/05/CSP, l'indicazione di voto è consentita in dette trasmissioni;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione del competente Comitato regionale per le motivazioni ivi indicate;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;
- la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

Roma, 14 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari